

Prescrizione civile - decorrenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21534 del 15/09/2017

Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato - Reato di calunnia - Azione civile di risarcimento del danno - Decorrenza del termine decennale - Dalla notizia della falsa denuncia.

Il termine prescrizionale di dieci anni previsto per il reato di calunnia - applicabile, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., anche all'azione civile di risarcimento del danno - decorre, sia per il reato sia per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale, poichè il reato di calunnia si consuma appena all'autorità giudiziaria - oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa- venga presentata (o comunque giunga) la falsa denuncia: da quello stesso momento la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21534 del 15/09/2017